

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2013, n. 16-6795

Legge regionale 28/1999, art. 14, c. 2 come sostituito dall'art. 6 della l.r. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che, nella disposizione vigente, prevede: "La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo."

Le difformità di regolazione esistenti fra le regioni d'Italia nella materia delle vendite di fine stagione, avevano indotto ad approfondire, nelle sedi interistituzionali di coordinamento, tale tematica, nei suoi risvolti di tutela della concorrenzialità del sistema e rispetto all'esigenza di maggiore semplificazione per le aziende operanti nel comparto commerciale

A fronte di tali approfondimenti la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell'ambito dell'attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni, di cui al d.lgs. 281/97, aveva assunto un documento di coordinamento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione".

In particolare, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede interistituzionale, in data 24 marzo 2011, ha concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- il primo sabato del mese di luglio

ed impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti di recepimento.

La stessa decisione già riproposta in sede di coordinamento interregionale per l'anno 2013, è stata riconfermata anche per l'anno 2014 nella riunione del Coordinamento Tecnico Interregionale "Attività Produttive" nella riunione del 25 settembre 2013.

Il quadro normativo di riferimento in materia di saldi di fine stagione è pertanto confermato anche per il 2014, secondo le seguenti specificità:

- é la Giunta regionale a fissare ogni anno le date di avvio delle vendite di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte a livello interistituzionale;
- i saldi hanno sempre la durata di otto settimane, anche non continuative, ma non è più previsto il termine finale;
- non è più prevista l'azione di coordinamento in sede intercomunale, che aveva il suo principale fondamento in relazione all'individuazione della data iniziale dei saldi.

Conseguentemente l'attuale sistema é così articolato:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta regionale, in conformità con le decisioni della conferenza, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla data di inizio;

- il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata; a tale fine, pur nel silenzio della legge, appare opportuna una preliminare azione di confronto con le componenti interessate a livello locale;

- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

In attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 14, c. 2 della legge regionale 28/1999 ed al fine di coordinarne l'applicazione sul territorio regionale, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e riconfermate in sede di Coordinamento Tecnico Interregionale "Attività Produttive" nella riunione del 25 settembre 2013, secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

di dare atto che, per l'anno 2014, tali date corrispondono al sabato 4 gennaio 2014 ed al sabato 5 luglio 2014;

di fornire le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, c. 2 della legge regionale 28/1999, secondo le seguenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla presente deliberazione di Giunta regionale, in conformità con le decisioni della Conferenza delle Regioni, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata; a tale fine, pur nel silenzio della legge, si evidenzia l'opportunità di una preliminare azione di confronto con le componenti interessate a livello locale;

- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

Le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)